

I CONGLOMERATI FINANZIARI E LA VIGILANZA SUPPLEMENTARE

1	I conglomerati finanziari.....	2
2	Finalità e destinatari della vigilanza supplementare	4
3	Il coordinatore	4
4	Adeguatezza patrimoniale supplementare	6
5	Concentrazione dei rischi	6
6	Controlli interni e procedure di gestione del rischio	7
7	Poteri delle autorità di vigilanza	7

1 I conglomerati finanziari

Il d.lgs. 142/2005 ha dato attuazione alla Direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario.

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 142/2005 costituisce un conglomerato finanziario qualsiasi gruppo che soddisfi le seguenti condizioni:

1. qualora a **capo del gruppo** vi sia un'**impresa regolamentata**:
 - questa sia un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone;
 - almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
 - le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative;
2. qualora a **capo del gruppo non** vi sia un'**impresa regolamentata**:
 - le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario;
 - almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
 - le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative.

L'art. 1 d.lgs. 142/2005 stabilisce che, ai fini del d.lgs. 142/2005, si intende per:

- **impresa regolamentata**: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea;
- **impresa madre**: un'impresa che controlla un'altra impresa;
- **impresa figlia**: un'impresa soggetta al controllo di un'altra impresa.

L'art. 3 d.lgs. 142/2005 stabilisce che:

- le **attività** di un gruppo di imprese sono considerate **principalmente di carattere finanziario** se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese, regolamentate o meno, operanti nel settore finanziario e appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo complesso è superiore al 40 per cento.
- le **attività**, svolte nei diversi settori finanziari, si considerano **significative** se, per ciascun settore finanziario, il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario, calcolati in conformità delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilità delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo è superiore al 10 per cento.

Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 142/2005 i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di partecipazione finanziaria mista devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità determinati ai sensi del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze applicabile al settore di maggiori dimensioni del conglomerato finanziario.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio.